I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 408/75 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1975

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio nei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1], e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/74 [2], in particolare l'articolo 94 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento n. 11/65/Euratom [3], modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 329/74 [4], il Consiglio ha fissato le condizioni in materia di retribuzione e di sicurezza sociale applicabili agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio nei Paesi Bassi ;

considerando che le modifiche salariali intervenute nel luglio 1974 a favore del personale del « Reactor Centrum Nederland » costituiscono il presupposto per un nuovo adattamento del regolamento n. 11/65/Euratom a favore degli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio nei Paesi Bassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento n. 11/65/Euratom è completato dal seguente articolo 3 sexto :

« *Articolo 3 sexto*

Per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 1974, agli agenti di stabilimento viene concesso un assegno unico pari al 2,43 % dello stipendio mensile di base di cui all'articolo 3, maggiorato di un'indennità di congedo del 7,5 % dello stipendio di base e dell'indennità di affitto. Questo assegno unico non può essere inferiore a 35 Fl. al mese ».

Articolo 2

L'allegato del regolamento n. 11/65/Euratom è sostituito, con decorrenza dal 1° luglio 1974, dal seguente allegato :

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 2 del 3. 1. 1974, pag. 1.
(3) GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 722/65.
(4) GU n. L 37 del 9. 2. 1974, pag. 2.

(in fiorini olandesi)

	1	2	3	4	5	6	7	8
CLASSE I								
Gruppo 1	1 666	1 740	1 818	1 894	1 968	2 028	2 101	2 175
Gruppo 2	1 418	1 489	1 564	1 635	1 707	1 781	1 856	1 935
Gruppo 3	1 255	1 305	1 363	1 426	1 489	1 552	1 611	1 677
Gruppo 4	1 091	1 147	1 199	1 259	1 317	1 376	1 434	1 499
Gruppo 5	980	1 025	1 072	1 119	1 166	1 212	1 257	1 305
CLASSE II								
Gruppo 1	1 255	1 305	1 363	1 426	1 489	1 552	1 611	1 677
Gruppo 2	1 091	1 147	1 199	1 259	1 317	1 376	1 434	1 499
Gruppo 3	980	1 025	1 072	1 119	1 166	1 212	1 257	1 305
Gruppo 4	879	925	975	1 019	1 068	1 113	1 158	1 199

	9	10	11	12	13	14	15	16
Classe I								
Gruppo 1	2 261	2 355	2 469	2 562				
Gruppo 2	2 006	2 069	2 141	2 220				
Gruppo 3	1 737	1 803	1 866	1 930	1 989	2 047		
Gruppo 4	1 563	1 620	1 685	1 748	1 818	1 881		
Gruppo 5	1 355	1 405	1 459	1 507	1 563	1 611	1 667	1 718
Classe II								
Gruppo 1	1 737	1 803	1 866	1 930	1 989	2 047		
Gruppo 2	1 563	1 620	1 685	1 748	1 818	1 881		
Gruppo 3	1 355	1 405	1 459	1 507	1 563	1 611	1 667	1 718
Gruppo 4	1 255	1 300	1 344	1 394	1 443	1 499	1 552	1 601

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN